

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 277

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
18 ottobre 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1016/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..	1
Regolamento (CE) n. 1017/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame	3
Regolamento (CE) n. 1018/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1° dicembre 2008-28 febbraio 2009	5
★ Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾	7
★ Regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d'identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca ⁽¹⁾	8
★ Regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli ⁽¹⁾	15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

★ Regolamento (CE) n. 1022/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) ⁽¹⁾	18
★ Regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano ⁽¹⁾	21
★ Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea	23
★ Regolamento (CE) n. 1025/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio di Chioggia (IGP)]	30
Regolamento (CE) n. 1026/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1003/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2008	31

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2008/803/CE:

★ Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2008, che stabilisce l'avvio di un'inchiesta, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, sull'effettiva applicazione di determinate convenzioni sui diritti dell'uomo in Sri Lanka	34
--	----

2008/804/CE:

★ Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Montenegro e alla Serbia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2008) 6024] ⁽¹⁾	36
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 360 del 19.12.2006)	38
--	----

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	107,3
	MA	124,1
	MK	54,6
	TR	82,9
	ZZ	92,2
0707 00 05	MK	81,9
	TR	96,5
	ZZ	89,2
0709 90 70	TR	90,4
	ZZ	90,4
0805 50 10	AR	81,5
	TR	107,6
	UY	95,7
	ZA	81,0
	ZZ	91,5
0806 10 10	BR	232,7
	TR	105,0
	US	174,6
	ZZ	170,8
0808 10 80	AU	161,1
	CL	61,0
	CN	93,4
	MK	37,6
	NZ	102,9
	US	126,2
	ZA	83,8
	ZZ	95,1
0808 20 50	CL	60,3
	CN	54,3
	TR	132,8
	ZA	83,4
	ZZ	82,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2008 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2008****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.
- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle

disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste.

- (3) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantità inferiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare le quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere alla quantità fissata per il sottoperiodo contingenziale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le quantità per le quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

ALLEGATO

N. del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009 (%)	Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009 (kg)
2	09.4212	(¹)	74 088 000
5	09.4215	21,124188	—
6	09.4216	(²)	3 757 020
8	09.4218	(¹)	9 126 800

(¹) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(²) Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.

REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2008 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2008****concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1° dicembre 2008-28 febbraio 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽³⁾ reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.
- (2) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi

di ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, Argentina, e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

- (3) Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre 2008 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di ottobre 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.

ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione
Argentina		
— Importatori tradizionali	09.4104	55,244277 %
— Nuovi importatori	09.4099	1,102834 %
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	19,875085 %
— Nuovi importatori	09.4100	0,476907 %
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	100 %
— Nuovi importatori	09.4102	11,295785 %

REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2008 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2008****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare. Gli operatori di tale settore che eseguono qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti alimentari successiva alla prima fase di produzione rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II di detto regolamento.

(2) Per quanto riguarda il rifornimento idrico, a norma del capitolo VII dell'allegato II l'acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati e per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Detto allegato dispone inoltre che per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi possa essere usata acqua di mare pulita e che l'acqua pulita possa essere usata per il loro lavaggio esterno.

(3) L'uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e per il lavaggio esterno di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi non presenta un rischio per la salute pubblica purché procedure di controllo basate segnatamente sui principi dell'analisi dei rischi e dei

punti critici di controllo (HACCP) siano state elaborate e applicate dagli operatori del settore alimentare, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione.

(4) Il regolamento (CE) n. 852/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 852/2004 il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita.

Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l'acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno.

Se si usa acqua pulita è necessario disporre di strutture e procedure adeguate per la sua fornitura, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d'identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare riguardo alla manipolazione dei prodotti della pesca a bordo di navi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 1,

- (3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004⁽³⁾, stabilisce che anche gli stabilimenti a terra possano usare, fino al 31 dicembre 2009, l'acqua pulita.

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004, relative alla marchiatura d'identificazione, hanno dato luogo a confusione nell'identificazione di prodotti fabbricati all'interno e di quelli fabbricati all'esterno della Comunità. È pertanto opportuno chiarire tali disposizioni per garantirne la corretta attuazione. Per non interrompere tuttavia il commercio dei prodotti d'origine animale interessati, occorre prevedere che i prodotti cui sia stato applicato un marchio d'identificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 prima del 1° novembre 2009 possano essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009.
- (2) Sebbene l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisca il principio generale secondo cui gli operatori del settore alimentare non usano, per motivi d'igiene, sostanze diverse dall'acqua potabile, esistono disposizioni che consentono l'uso di acqua pulita per la lavorazione dei pesci tanto nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽²⁾ quanto nell'allegato III, capitolo I, parte II e nell'allegato

- (4) Da tempo è stato scientificamente riconosciuto l'interesse tecnologico dell'uso dell'acqua marina per i prodotti della pesca perché essa aiuta a mantenere intatte le caratteristiche organolettiche di tali prodotti e a eliminare i rischi di shock osmotico.
- (5) L'acqua di mare pulita, usata per trattare e lavare i prodotti della pesca, non presenta rischi per la sanità pubblica perché gli operatori del settore alimentare hanno elaborato e attuano procedure di controllo, basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (*Hazard analysis and critical control points* — HACCP) in modo che il settore applica la definizione di acqua di mare pulita, data dal regolamento (CE) n. 852/2004. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2076/2005 e rendere permanente il regime transitorio, previsto da tale regolamento riguardo all'uso dell'acqua di mare pulita. Occorre dunque modificare in tal senso l'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (6) L'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004, fissa le norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano, compreso l'olio di pesce.

(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

- (7) L'attuazione di tali norme specifiche ha suscitato difficoltà in alcuni Stati membri. Sono emersi problemi anche riguardo alle importazioni di olio di pesce da paesi terzi. Le difficoltà riguardano soprattutto alle norme cui devono rispondere le materie prime per garantire la loro idoneità alla produzione di olio di pesce destinato al consumo umano e le tecniche di produzione alimentare diffuse nell'industria dell'olio di pesce. È pertanto opportuno chiarire quelle disposizioni e armonizzarne l'attuazione. Occorre dunque modificare in tal senso l'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (8) Il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, del 30 agosto 2004, sugli agenti inquinanti nella catena alimentare in merito alla tossicità di prodotti della pesca appartenenti alla famiglia delle *Gempylidae*, ha dimostrato che i prodotti della pesca di tale famiglia, in particolare il *Ruvettus pretiosus* e il *Lepidocybium flavobrunneum*, possono avere effetti gastrointestinali nocivi se non consumati in certe condizioni. L'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 fissa le condizioni di commercializzazione specifiche di tali prodotti della pesca.
- (9) Tali condizioni si applicano ai prodotti della pesca freschi, preparati e trasformati di quelle specie. Il consumatore tuttavia può andare incontro a rischi analoghi con prodotti della pesca anche congelati della famiglia delle *Gempylidae*. È perciò opportuno imporre condizioni protettive e d'informazione analoghe per quei prodotti della pesca congelati. Occorre dunque modificare in tal senso l'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (10) L'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte III, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che gli operatori del settore alimentare addetti ai prodotti lattiero-caseari devono garantire che il latte crudo di vacca risponda a determinati valori limite prima della trasformazione.
- (11) Conformarsi a tale limite è particolarmente importante per la sicurezza dei prodotti alimentari soprattutto se il latte dovrà essere trattato termicamente in un processo di pastorizzazione, o anche in uno meno rigoroso della pastorizzazione, e non è stato trattato termicamente entro un lasso di tempo predefinito. In tali circostanze, i trattamenti termici non hanno effetti battericidi sufficienti e danno luogo a un deterioramento precoce del successivo prodotto lattiero-caseario.
- (12) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2076/2005 contiene una disposizione transitoria mirante a limitare la verifica della conformità a questo criterio in tali circostanze. È perciò opportuno sopprimere l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2076/2005 e rendere permanente la disposizione transitoria. Occorre dunque modificare in tal senso l'allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (13) L'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme igieniche specifiche per le uova e gli ovoprodotti. Conformemente al capitolo I punto 2 di tale sezione, le uova vanno conservate e trasportate a una temperatura, preferibilmente costante, che sia la più adatta per una conservazione ottimale delle loro proprietà igieniche.
- (14) L'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede che gli Stati membri che avessero applicato, prima del 1° gennaio 2006, norme nazionali di temperatura ai centri di stoccaggio delle uova e ai veicoli che le trasportano da un centro all'altro, possano continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2009. Poiché questa possibilità non interferisce con gli obiettivi di sicurezza dei prodotti alimentari fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004, è opportuno rendere permanente tale disposizione transitoria.
- (15) In conformità inoltre dell'allegato III, sezione X, capitolo II, parte II, punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004, a certe condizioni le uova incrinatae possono essere usate per la fabbricazione di ovoprodotti. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede che gli operatori del settore alimentare possono usare, fino al 31 dicembre 2009, uova incrinatae per produrre uova liquide in un impianto riconosciuto, purché siano state fornite all'impianto, o a un centro d'imballaggio, direttamente e vengano aperte prima possibile. Poiché a tale condizione l'uso di uova incrinatae nella produzione di uova liquide non presenta rischi per la sanità pubblica, è opportuno rendere permanente la disposizione transitoria.
- (16) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2076/2005 va perciò soppresso e occorre modificare di conseguenza l'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (17) I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 2076/2005 devono dunque essere modificati di conseguenza.

- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2076/2005.

Articolo 4

I prodotti d'origine animale cui sia stato applicato un marchio d'identificazione ai sensi dell'allegato II, sezione I, parte B, punto 8, del regolamento (CE) n. 853/2004, prima del 1° novembre 2009, possono essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'allegato I, punto 1, lettera b), si applicherà tuttavia dal 1° novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 viene modificato come segue:

1) la sezione I è modificata come segue:

a) la parte A è modificata come segue:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il marchio di identificazione va apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento di produzione.»;

ii) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per gli imballaggi di uova non è necessario un marchio di identificazione se viene applicato un codice del centro d'imballaggio ai sensi dell'allegato XIV, parte A, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*):

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.».

b) nella parte B, il punto 8 è sostituito da quanto segue:

«8. Se apposto in uno stabilimento all'interno della Comunità, il marchio deve essere di forma ovale e recare l'abbreviazione CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK o WE.

Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all'esterno della Comunità.»;

2) la sezione III è modificata come segue:

a) il punto 1 è sostituito da quanto segue:

«1. I gestori dei macelli non devono accettare animali nei locali dei macelli senza aver chiesto, e ottenuto, le pertinenti informazioni sulla catena alimentare contenute nei registri tenuti presso l'azienda di provenienza degli animali a norma del regolamento (CE) n. 852/2004.»;

b) al punto 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Le pertinenti informazioni sulla catena alimentare di cui al punto 1 riguardano, in particolare:».

ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 viene modificato come segue:

1) la sezione VIII è modificata come segue:

a) la parte introduttiva è modificata come segue:

i) il punto 2 è sostituito da quanto segue:

«2. Il capitolo III, parti A, C e D, il capitolo IV, parte A e il capitolo V si applicano alle vendite al dettaglio.»;

ii) al paragrafo 3, primo comma, viene aggiunto il seguente punto c):

«c) Nel caso di rifornimento idrico, essi completano i requisiti dell'allegato II, capitolo VII, di tale regolamento; l'acqua di mare pulita può essere usata per trattare e lavare i prodotti della pesca, produrre ghiaccio destinato alla refrigerazione dei prodotti della pesca e a raffreddare rapidamente i crostacei e i molluschi dopo la loro cottura.»;

b) Il capitolo I, parte II, è modificato come segue.

i) al punto 2, viene soppresso il secondo trattino;

ii) il punto 5 è soppresso;

iii) il punto 6 è sostituito da quanto segue:

«6. Quando i pesci sono decapitati o eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle norme igieniche, appena possibile dopo la cattura e i prodotti devono essere quindi immediatamente ed abbondantemente lavati. In tal caso, i visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano. Fegati, uova e lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio, a una temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente, o congelati.»;

c) Il capitolo III è modificato come segue:

i) nella parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Operazioni come la decapitazione e l'eviscerazione vanno effettuate nel rispetto delle norme igieniche. Se possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione va praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco. Dopo queste operazioni, i prodotti devono essere immediatamente e abbondantemente lavati.»;

ii) La parte E è soppressa;

d) il capitolo IV è sostituito da quanto segue:

«CAPITOLO IV: **REQUISITI PER TALUNI PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI**

Negli stabilimenti che trattano taluni prodotti della pesca trasformati, gli operatori del settore alimentare devono garantire la conformità ai seguenti requisiti.

A. REQUISITI PER LA COTTURA DI CROSTACEI E MOLLUSCHI

1. Alla cottura deve seguire un raffreddamento rapido. Se non si ricorre ad alcun altro metodo di conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio fondente.
2. La sgusciatura deve essere effettuata in condizioni igieniche evitando la contaminazione dei prodotti. Se l'operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani.
3. Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere congelati immediatamente o refrigerati appena possibile alla temperatura stabilita nel capitolo VII.

B. REQUISITI PER L'OLIO DI PESCE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

1. Le materie prime usate nella preparazione dell'olio di pesce destinato al consumo umano devono:
 - a) provenire da stabilimenti, o da navi, registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento;
 - b) derivare dai prodotti della pesca atti a essere destinati al consumo umano e conformi alle disposizioni stabilite in questa sezione;
 - c) essere trasportate e conservate in condizioni igieniche;
 - d) essere refrigerate appena possibile e restare alle temperature stabilite nel capitolo VII.

In deroga al punto 1, lettera d), l'operatore del settore alimentare può evitare di refrigerare i prodotti della pesca se tutti i prodotti della pesca sono usati direttamente nella preparazione di olio di pesce destinato al consumo umano e la materia prima è trasformata entro 36 ore dopo essere stata caricata a bordo, purché siano soddisfatti i criteri di freschezza e il valore dell'azoto basico volatile totale (ABVT) dei prodotti della pesca non trasformati non superi i limiti stabiliti all'allegato II, sezione II, capitolo I, punto 1 del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (*).

2. Occorre garantire che, nel processo di produzione dell'olio di pesce, tutta la materia prima destinata alla produzione dell'olio di pesce grezzo sia soggetta a un trattamento comprendente, eventualmente, le fasi di riscaldamento, pressatura, separazione, centrifugazione, trasformazione, raffinamento e purificazione prima di essere commercializzata per il consumatore finale.
3. Se le materie prime e il processo di produzione soddisfano i requisiti che si applicano all'olio di pesce destinato al consumo umano, un operatore del settore alimentare può produrre e conservare nello stesso stabilimento sia l'olio di pesce destinato al consumo umano che l'olio e la farina di pesce non destinati al consumo umano.
4. In attesa della promulgazione di una specifica legislazione comunitaria, gli operatori del settore alimentare devono garantire la conformità alle norme nazionali dell'olio di pesce immesso sul mercato per il consumatore finale.

(*) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.»;

e) il capitolo V è così modificato:

i) al paragrafo introduttivo, è aggiunta la frase seguente:

«I requisiti delle parti B e D non si applicano a tutti i prodotti della pesca usati direttamente per la preparazione dell'olio di pesce destinato al consumo umano.»;

ii) Nella parte E, il punto 1 è sostituito da quanto segue:

«1. Non devono essere immessi sul mercato i prodotti della pesca ottenuti da pesci velenosi delle seguenti famiglie: *Tetraodontidae*, *Molidae*, *Diodontidae* e *Canthigasteridae*.

I prodotti della pesca freschi, preparati, congelati e trasformati appartenenti alla famiglia delle *Gempylidae*, in particolare il *Rivettus pretiosus* e il *Lepidocybium flavobrunneum*, possono essere immessi sul mercato solo in forma di prodotti confezionati o imballati e devono essere opportunamente etichettati al fine di informare i consumatori sulle modalità di preparazione o cottura e sul rischio connesso alla presenza di sostanze con effetti gastrointestinali nocivi.

Il nome scientifico dei prodotti della pesca deve accompagnare il nome comune sull'etichetta.»;

- 2) nella sezione IX, capitolo II, parte III, il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Gli operatori del settore alimentare che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono avviare le procedure per garantire che, immediatamente prima del suo trattamento termico e se il periodo della sua accettazione specificato nelle procedure HACCP è stato oltrepassato:
- a) il latte vaccino crudo usato per fabbricare prodotti lattiero-caseari, abbia una carica batterica a 30 °C inferiore a 300 000/ml; e
- b) il latte vaccino trattato termicamente, usato per fabbricare prodotti lattiero-caseari, abbia una carica batterica a 30 °C inferiore a 100 000/ml.»;
- 3) la sezione X è modificata come segue:
- a) nel capitolo I, il punto 2 è sostituito da quanto segue:
- «2. Le uova vanno conservate e trasportate fino alla vendita al consumatore finale a una temperatura, preferibilmente costante, che sia la più adatta per una conservazione ottimale delle loro proprietà igieniche, purché l'autorità competente non imponga requisiti nazionali di temperatura per i centri di stoccaggio delle uova e per i veicoli che le trasportano da un centro all'altro.»;
- b) nel capitolo II, parte II, il punto 1 è sostituito da quanto segue:
- «1. il guscio delle uova impiegate nella fabbricazione di ovoprodotti deve essere completamente sviluppato e non presentare incrinature. Le uova incrinare possono tuttavia essere usate per fabbricare uova liquide od ovoprodotti se lo stabilimento di produzione, o un centro d'imballaggio, le consegna direttamente a uno stabilimento riconosciuto di fabbricazione di uova liquide o a uno stabilimento di trasformazione, dove devono essere rotte al più presto.».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

al personale dello stabilimento sia stata impartita, in misura soddisfacente per l'autorità competente, la stessa formazione degli assistenti ufficiali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16 e l'articolo 17, paragrafo 1,

(4) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽²⁾, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2009, tale formazione possa limitarsi a garantire che il personale dei macelli sia formato per le mansioni specifiche che è autorizzato a eseguire.

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 elenca i requisiti della bollatura sanitaria da apporre sulle carcasse laddove non sussistano motivi per dichiarare la carne non commestibile. Alcuni di questi requisiti hanno dato luogo a confusione nell'identificazione dei prodotti fabbricati all'interno della Comunità e di quelli fabbricati all'esterno della Comunità. È pertanto opportuno chiarire tali disposizioni per garantirne la corretta attuazione.

(5) Questa limitazione non ha influito negativamente sui requisiti dei controlli ufficiali sulla carne fresca, previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004. È perciò opportuno rendere permanente la disposizione transitoria di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 e permettere agli Stati membri di attuare un regime di formazione completo o ridotto, e di deciderne le caratteristiche pratiche, compresa la procedura d'esame. È dunque opportuno sopprimere l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2076/2005 e modificare di conseguenza l'allegato I, sezione III, capitolo III, parte A, del regolamento (CE) n. 854/2004.

(2) Per non interrompere tuttavia il commercio dei prodotti interessati, occorre prevedere che i prodotti cui sia stata apposta la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 prima del 1° novembre 2009 possano essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009.

(6) L'allegato II, capitolo II, parte A, punto 4 del regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che i molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone di classe B non debbano superare i 4 600 *E.coli* per 100 g di polpa e di liquido intervalvare. L'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 2076/2005 introduce, fino al 31 dicembre 2009, la possibilità di superare tale limite nel 10 % dei campioni di molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone.

(3) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 854/2004 permette agli Stati membri di autorizzare il personale dei macelli ad assistere ai controlli ufficiali e a svolgere alcune mansioni specifiche di assistenti ufficiali riguardo alla produzione di carne da pollame e da lagomorfi. L'allegato I, sezione III, capitolo III, parte A, di tale regolamento prevede che l'autorizzazione possa essere rilasciata solo se, per svolgere le mansioni di assistente,

(7) Questa tolleranza non rappresenta un rischio per la sanità pubblica purché, nel 10 % dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non superino il limite massimo di 46 000 *E.coli* per 100 g di polpa e di liquido intervalvare. È perciò opportuno rendere permanente questa tolleranza. È dunque opportuno sopprimere l'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 2076/2005 e modificare di conseguenza l'allegato II, capitolo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica sulla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

⁽²⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

- (8) Il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, del 30 agosto 2004, sugli agenti inquinanti nella catena alimentare in merito alla tossicità di prodotti della pesca appartenenti alla famiglia delle *Gempylidae*, ha dimostrato che i prodotti della pesca di tale famiglia, in particolare il *Ruvettus pretiosus* e il *Lepidocybium flavobrunneum*, possono avere effetti gastrointestinali nocivi se non consumati in certe condizioni. Il regolamento (CE) n. 854/2004 impone alle autorità competenti degli Stati membri di tenere sotto controllo le condizioni di commercializzazione che gli operatori del settore alimentare devono soddisfare nel caso dei prodotti della pesca appartenenti alla famiglia delle *Gempylidae*.
- (9) Tali condizioni si applicano ai prodotti della pesca freschi, preparati e trasformati di quelle specie. Il consumatore tuttavia può andare incontro a rischi analoghi anche con prodotti della pesca congelati appartenenti a tale famiglia. È dunque opportuno imporre alle autorità competenti di controllare anche i prodotti della pesca congelati appartenenti a tale famiglia.
- (10) I regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 2076/2005 devono dunque essere modificati di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 2076/2005, gli articoli 14 e 17 bis sono soppressi.

Articolo 3

I prodotti d'origine animale cui sia stata applicata la bollatura sanitaria ai sensi dell'allegato I, sezione I, capitolo III, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 854/2004 prima del 1° novembre 2009 possono essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, il punto 1, lettera a), dell'allegato del presente regolamento si applica dal 1° novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 sono modificati come segue.

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella sezione I, capitolo III, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita da quanto segue:

«c) se apposto in un macello situato all'interno della Comunità, il marchio deve essere di forma ovale e recare l'abbreviazione CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK o WE.

Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all'esterno della Comunità.»;

b) nella sezione III, capitolo III, parte A, la lettera a) è sostituita da quanto segue:

«a) Se l'impianto ha fatto ricorso a buone pratiche d'igiene ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del presente regolamento e della procedura HACCP per almeno 12 mesi, l'autorità competente può autorizzare il personale dello stabilimento a svolgere mansioni di assistente ufficiale. L'autorizzazione può essere rilasciata solo se al personale dello stabilimento sia stata impartita, in misura soddisfacente per l'autorità competente, la stessa formazione impartita agli assistenti ufficiali per svolgere mansioni di assistente ufficiale o per mansioni speciali che essi sono autorizzati a svolgere. Questo personale deve essere posto sotto il controllo, la direzione e la responsabilità del veterinario ufficiale. In tal caso, il veterinario ufficiale presenza all'intera ispezione ante e post mortem, supervisiona le attività a essa connesse ed effettua regolari controlli di efficienza per accertare che il lavoro del personale del macello soddisfi i criteri specifici stabiliti dall'autorità competente e documenta i risultati di tali controlli di efficienza. Se la situazione igienica dello stabilimento viene pregiudicata dal lavoro di detto personale e se esso non svolge correttamente le sue mansioni oppure svolge in generale la sua attività in modo ritenuto insoddisfacente dall'autorità competente, il personale in questione va sostituito da assistenti ufficiali.»;

2) nell'allegato II, capitolo II, parte A, il punto 4 è sostituito da quanto segue:

«4. L'autorità competente può classificare come zone di classe B le zone da cui possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare, nel 90 % dei campioni, i 4 600 *E.coli* per 100 g di polpa e di liquido intervalvare. Nel restante 10 % dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46 000 *E.coli* per 100 g di polpa e di liquido intervalvare.

Il metodo di riferimento per questa analisi è il test del numero più probabile (Most Probable Number — MPN) in 5 provette e 3 diluizioni, specificato nella norma ISO 16649-3. Si può ricorrere a metodi alternativi, se convalidati rispetto a questo metodo di riferimento secondo i criteri fissati dalla norma EN/ISO 16140.»;

3) nell'allegato III, capitolo II, la parte G è sostituita da quanto segue:

«G. PRODOTTI DELLA PESCA VELENOSI

Occorre che siano effettuati controlli per garantire che:

1. non siano immessi sul mercato prodotti della pesca ottenuti da pesci velenosi provenienti dalle seguenti famiglie: *Tetraodontidae*, *Molidae*, *Diodontidae* e *Canthigasteridae*;
2. i prodotti della pesca freschi, preparati, congelati e trasformati appartenenti alla famiglia delle *Gempylidae*, in particolare il *Ruvettus pretiosus* e *Lepidocybium flavobrunneum*, possono essere immessi sul mercato solo in forma di prodotti confezionati o imballati e devono essere opportunamente etichettati al fine di informare i consumatori sulle modalità di preparazione o cottura e sul rischio connesso alla presenza di sostanze con effetti gastrointestinali nocivi. Sull'etichetta dei prodotti della pesca devono comparire sia il nome scientifico che il nome comune;
3. i prodotti della pesca contenenti biotossine come la *Ciguatera* o altre tossine pericolose per la salute umana non vanno commercializzati. Tuttavia, i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini possono essere immessi sul mercato se sono stati prodotti a norma dell'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i requisiti di cui a tale sezione, capitolo V, punto 2.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2008 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i valori limite di azoto
basico volatile totale (ABVT)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

essere refrigerati il più rapidamente possibile dopo lo sbarco e devono essere conservati a una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 9,

(4) Tuttavia, se i prodotti della pesca interi trattati su tali navi sono direttamente utilizzati nella preparazione di olio di pesce destinato al consumo umano, la materia prima può essere trasformata entro 36 ore senza refrigerazione dopo la cattura o il carico sulla nave, a condizione che i prodotti della pesca soddisfino ancora i criteri di freschezza.

considerando quanto segue:

(5) È quindi opportuno fissare un valore limite generale di ABVT per le specie di pesci utilizzate per la produzione diretta di olio di pesce destinato al consumo umano, nel caso in cui si faccia ricorso a detta possibilità.

(1) L'allegato III, sezione VIII del regolamento (CE) n. 853/2004 dispone che gli operatori del settore alimentare effettuino controlli specifici per evitare che prodotti della pesca impropri al consumo umano siano immessi sul mercato; tali controlli hanno per oggetto anche i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT).

(6) Poiché esistono differenze tra le specie, può anche essere opportuno fissare valori limite di ABTV più elevati per talune specie. In attesa di un'armonizzazione a livello comunitario di tali valori limite più elevati, agli Stati membri deve essere consentito di applicare limiti nazionali per talune specie, a condizione che i pesci soddisfino ancora i criteri di freschezza.

(2) Nell'allegato II, sezione II, capitolo I del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, derogando al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽²⁾ sono fissati i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) per talune categorie di prodotti della pesca e i metodi di analisi da utilizzare.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2074/2005.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(3) Secondo quanto dispone l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, quando le navi che non sono state progettate ed equipaggiate per la conservazione dei prodotti della pesca freschi a bordo per oltre 24 ore sbarcano le loro catture, i prodotti freschi della pesca devono

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.⁽²⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato II, sezione II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005, il punto 1 è sostituito dal seguente:

- «1. I prodotti della pesca non trasformati sono considerati impropri al consumo umano qualora risulti dubbia la loro freschezza dal controllo organolettico e il controllo chimico dimostri che i seguenti valori limite di ABTV sono superati:
- a) 25 mg di azoto/100 g di carne per le specie di cui al capitolo II, punto 1;
 - b) 30 mg di azoto/100 g di carne per le specie di cui al capitolo II, punto 2;
 - c) 35 mg di azoto/100 g di carne per le specie di cui al capitolo II, punto 3;
 - d) 60 mg di azoto/100 g dei prodotti della pesca interi utilizzati direttamente per la preparazione di olio di pesce destinato al consumo umano di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo IV, parte B, punto 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 853/2004; tuttavia, se la materia prima è conforme alla parte B, punto 1, lettere a), b) e c), di detto capitolo, gli Stati membri possono fissare limiti più elevati per talune specie finché non saranno state emanate norme comunitarie specifiche.

Il metodo di riferimento da applicare per il controllo del valore limite di ABTV consiste nel distillare un estratto deproteinizzato mediante acido perclorico, come descritto nel capitolo III».

REGOLAMENTO (CE) N. 1023/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 fissa norme specifiche per l'igiene degli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Detto regolamento prescrive che gli operatori del settore alimentare che producono olio di pesce destinato al consumo umano debbano conformarsi alle pertinenti disposizioni figuranti nell'allegato III.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso si applica alle attività e alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 853/2004.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che

modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽³⁾ prevede una deroga alle disposizioni dell'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004, che consente agli operatori del settore alimentare di continuare ad importare, fino al 31 ottobre 2008, olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (4) Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽⁵⁾, in forza della quale l'olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2008, può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2008.
- (5) Le disposizioni relative alla produzione di olio di pesce destinato al consumo umano del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1020/2008 ⁽⁶⁾ per fare fronte alle difficoltà pratiche che incontrano i paesi terzi per adattare le condizioni di lavorazione negli stabilimenti di produzione di olio di pesce.
- (6) Per evitare inutili perturbazioni degli scambi commerciali causate dalle procedure amministrative relative al riconoscimento e all'elenco degli stabilimenti cui si applicano le norme modificate, è opportuno prorogare fino al 30 aprile 2009 la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

⁽³⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

- (7) La deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2076/2005 riguardante l'importazione nella Comunità di olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali deve anch'essa essere prorogata fino al 30 giugno 2009; il certificato deve essere debitamente compilato e firmato entro il 30 aprile 2009.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2076/2005.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2076/2005 è così modificato:

- 1) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

«3. In deroga all'allegato III, sezione VIII, capitolo IV, parte B, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 30 aprile 2009 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione [SANCO/43/2008] (*)

(*) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8.»;

- 2) nel paragrafo 4, la lettera b) è così modificata:

- i) la data «31 ottobre 2008» è sostituita dalla data «30 aprile 2009»;
- ii) la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «30 giugno 2009».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2008 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2008****recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ⁽²⁾ definisce una serie di misure volte ad affrontare il problema dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname. Il piano d'azione propone lo sviluppo di un sistema di concessione di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (di seguito «sistema di licenze FLEGT») per garantire che dai paesi aderenti al sistema venga importato solo legname tagliato legalmente.
- (2) Nell'ambito di questo sistema la Comunità intende concludere accordi volontari di partenariato con paesi e organizzazioni regionali (paesi partner FLEGT). Il legno e i prodotti derivati esportati dai paesi partner FLEGT nella Comunità devono disporre di una licenza FLEGT rilasciata dall'autorità competente del paese stesso. La licenza FLEGT attesta la legalità del legno e dei prodotti derivati che ne fanno oggetto, come stabilito dal rispettivo accordo volontario di partenariato FLEGT.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure per l'attuazione del sistema di licenze FLEGT, compreso l'obbligo che il legno e i prodotti derivati provenienti da paesi partner FLEGT importati nella Comunità dispongano di una licenza FLEGT.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia del sistema, è opportuno che le autorità competenti verifichino se il legno e i prodotti derivati dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità sono coperti da una licenza FLEGT. È opportuno che tale licenza venga accettata solo se sono rispettate talune condizioni.
- (5) Pertanto, è necessario stabilire disposizioni dettagliate in merito alle condizioni per l'accettazione della licenza FLEGT.
- (6) Per garantire che le licenze FLEGT vengano trattate in modo uniforme dalle autorità degli Stati membri, occorre stabilire quali informazioni devono esservi riportate. È necessario predisporre un formato standard per le licenze FLEGT in modo da facilitarne la verifica.
- (7) Data la competitività presente nel settore del commercio internazionale del legname, è necessario che le procedure di importazione non vengano indebitamente rallentate dalle procedure di immissione in libera pratica del legno e dei prodotti derivati in attuazione del sistema di licenze FLEGT. È quindi opportuno che le procedure per la verifica e l'accettazione delle licenze FLEGT siano quanto più semplici e pratiche possibile, senza tuttavia che ciò comprometta l'affidabilità del sistema.
- (8) Nel quadro dell'agenda di Lisbona, la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad aumentare la competitività delle imprese che operano in Europa. A norma della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) ⁽³⁾, occorre che la Commissione e gli Stati membri assicurino sistemi di informazione e di comunicazione efficienti e interoperabili per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.⁽²⁾ COM(2003) 251 def.⁽³⁾ GU L 144 del 30.4.2004, pag. 65; rettifica nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

- (9) La direttiva 95/46/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto concerne il trattamento dei dati personali riportati nelle licenze.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle importazioni di legno e prodotti derivati di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005, si intende per:

1. «carico»: una quantità di legno e prodotti derivati stabilita negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 oggetto di una licenza FLEGT, inviata a partire da un paese partner da uno speditore o spedizioniere e presentato a un ufficio doganale per l'immissione in libera pratica;
2. «licenza elettronica»: una licenza FLEGT in formato digitale, che può essere presentata o trattata in forma elettronica e che contiene tutte le informazioni necessarie negli appositi campi del modulo, come indicato nell'allegato;
3. «licenza cartacea»: una licenza FLEGT conforme al formato stabilito in allegato;
4. «autorità competente(i)»: la (o le) autorità incaricata(e) dallo Stato membro di ricevere, accettare e verificare le licenze FLEGT.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

CAPO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE FLEGT

Articolo 3

1. Una licenza FLEGT, di seguito denominata «licenza», può essere in formato cartaceo o elettronico.

2. La Commissione trasmette alle autorità competenti e alle autorità doganali di ciascuno Stato membro un modello oppure le specifiche tecniche della licenza stabiliti da ciascun paese partner.

Articolo 4

L'uso della licenza non dispensa dall'espletamento delle altre formalità relative alla circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Articolo 5

Le autorità competenti o le autorità doganali dello Stato membro nel quale il carico è dichiarato per l'immissione in libera pratica possono richiedere che la licenza venga tradotta nella lingua o nelle lingue ufficiali di quello Stato membro.

I relativi costi sono a carico dell'importatore.

CAPO III

ACCETTAZIONE E VERIFICA

Articolo 6

1. La licenza è presentata alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il carico oggetto della licenza è dichiarato per l'immissione in libera pratica.

2. All'accettazione della licenza le autorità competenti di cui al paragrafo 1 informano, a norma delle procedure nazionali applicabili, le autorità doganali.

3. Una licenza viene considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.

4. Una licenza presentata prima dell'arrivo del relativo carico può essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite dall'articolo 7 e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

5. Qualora siano ritenute necessarie ulteriori verifiche della licenza o del carico conformemente agli articoli 9 e 10, la licenza è accettata solo se tali verifiche hanno esito positivo.

Articolo 7

1. Le licenze cartacee sono conformi al rispettivo modello di licenza.

2. Sia le licenze cartacee che quelle elettroniche contengono le informazioni indicate nell'allegato, conformemente alle note di orientamento fissate nell'allegato stesso.

Articolo 8

1. Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, a meno che tali cancellature o alterazioni non siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.

2. Non sono accettate estensioni della validità della licenza, a meno che non siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.

3. Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità competente.

4. Non sono accettate licenze che, in base alle maggiori informazioni eventualmente fornite a norma dell'articolo 9 o in seguito a indagini svolte a norma dell'articolo 10, risultino non corrispondenti al carico.

Articolo 9

In caso di dubbi in merito alla possibilità di accettare o meno una licenza, il duplicato di una licenza o una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere maggiori informazioni all'autorità del paese partner che ha rilasciato la licenza.

Alla richiesta può essere allegata una copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.

Articolo 10

1. Qualora si ritenga necessario effettuare verifiche ulteriori prima che le autorità competenti possano decidere in merito all'accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli

per verificare se il carico in questione è conforme alle informazioni fornite nella licenza e, se necessario, alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità competente.

2. Se il volume o il peso del legno e dei prodotti derivati che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non presenta uno scostamento superiore al 10 % rispetto al volume o al peso indicati nella licenza corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.

Articolo 11

1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legno e ai prodotti derivati soggetti a dichiarazione.

Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione viene riportata nel riquadro previsto.

2. Il legno e i prodotti derivati sono immessi in libera pratica solo quando la procedura descritta all'articolo 6, paragrafo 2, è stata completata.

Articolo 12

Quando le autorità competenti sono diverse dalle autorità doganali, gli Stati membri possono delegare funzioni specifiche delle autorità competenti alle autorità doganali.

La delega viene notificata alla Commissione.

Articolo 13

La procedura descritta nel presente capo viene svolta in coordinamento tra le autorità competenti e le autorità doganali.

CAPO IV

SISTEMI ELETTRONICI

Articolo 14

1. Gli Stati membri possono utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle licenze.

2. I sistemi elettronici di cui al paragrafo 1 consentono lo scambio di dati tra le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri e tra le autorità competenti e le autorità doganali da un lato e la Commissione e/o l'autorità nazionale che rilascia la licenza dall'altro.

3. Nel predisporre i sistemi elettronici, gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti di complementarità, compatibilità e interoperabilità. Essi tengono conto degli orientamenti redatti dalla Commissione.

Articolo 15

I sistemi elettronici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, possono comprendere, tra le altre cose:

- a) una procedura per la ricezione e la registrazione dei dati contenuti nelle licenze;
- b) una procedura per lo scambio dei dati contenuti nelle licenze;
- c) un mezzo per memorizzare i dati contenuti nelle licenze.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

CAPO V

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 16

Il presente regolamento lascia inalterato e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE. La protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali è garantita, in particolare, per quanto riguarda la divulgazione o la comunicazione dei dati personali contenuti nella licenza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dalla data di applicazione della prima modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005, adottata ai sensi dell'articolo 10 dello stesso regolamento.

ALLEGATO

(Formato stabilito dall'articolo 2, paragrafo 3)

COMUNITÀ EUROPEA

FLEGT

1 ORIGINALE	1 Autorità di rilascio		2 Per il paese di rilascio	
	Nome			
	Indirizzo			
	3 Numero licenza FLEGT		4 Data di scadenza	
			_ _ _ _ _ _ _	
	5 Paese di esportazione		7 Mezzi di trasporto	
	6 Codice ISO			
	8 Licenziatario (nome e indirizzo)			
9 Descrizione commerciale del legno e dei prodotti derivati			10 Voce SA	
1	11 Nomi comuni o scientifici		12 Paesi di raccolta	13 Codici ISO
	14 Volume (m³)	15 Peso netto (kg)	16 Numero di unità	
17 Segni distintivi				
18 Firma e timbro dell'autorità di rilascio				
Luogo e data				

Note di orientamento

Generali:

- Compilare in stampatello.
- I codici ISO, dove indicati, si riferiscono ai codici standard internazionali composti di due lettere a indicazione dei paesi.

Riquadro 1	Autorità di rilascio	Indicare nome e indirizzo dell'autorità che rilascia la licenza.
Riquadro 2	Per il paese di rilascio	Spazio a disposizione del paese che rilascia la licenza.
Riquadro 3	Numero licenza FLEGT	Indicare il numero della licenza.
Riquadro 4	Data di scadenza	Periodo di validità della licenza.
Riquadro 5	Paese di esportazione	Indica il paese partner dal quale il legno e i prodotti derivati sono stati esportati nell'UE.
Riquadro 6	Codice ISO	Inserire il codice di due lettere che individua il paese partner indicato nel riquadro 5.
Riquadro 7	Mezzi di trasporto	Indicare i mezzi di trasporto al punto di esportazione.
Riquadro 8	Licenziatario	Indicare nome e indirizzo dell'esportatore.
Riquadro 9	Descrizione commerciale	Indicare la descrizione commerciale del legno e dei prodotti derivati.
Riquadro 10	Voce e descrizione SA	Indicare il codice di 4 o 6 cifre basato sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
Riquadro 11	Nomi comuni o scientifici	Indicare i nomi comuni o scientifici delle specie di legno utilizzate nei prodotti. Qualora vengano utilizzate più specie in un prodotto composito, indicarle su righe diverse. Può essere omissso nel caso di prodotti compositi o di componenti contenenti specie multiple non identificabili (ad esempio pannelli di truciolare).
Riquadro 12	Paesi di raccolta	Indicare i paesi nei quali sono state tagliate le specie di legno elencate nel riquadro 10. Nel caso di prodotti compositi, indicare tutte le fonti del legno utilizzato. Può essere omissso nel caso di prodotti compositi o di componenti contenenti specie multiple non identificabili (ad esempio pannelli di truciolare).
Riquadro 13	Codici ISO	Inserire i codici ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Può essere omissso nel caso di prodotti compositi o di componenti contenenti specie multiple non identificabili (ad esempio pannelli di truciolare).
Riquadro 14	Volume (m ³)	Indicare il volume totale in m ³ . Può essere omissso a meno che l'informazione di cui al riquadro 15 sia stata omisssa.
Riquadro 15	Peso netto	Indicare il peso totale in kg. Viene definito come la massa netta del legno o dei prodotti derivati senza imballaggi o container, a eccezione di supporti, distanziatori, listelli ecc. Può essere omissso a meno che l'informazione di cui al riquadro 14 sia stata omisssa.
Riquadro 16	Numero di unità	Indicare il numero di unità nel caso di manufatti che vengono più agevolmente quantificati in questo modo. Può essere omissso.
Riquadro 17	Segni distintivi	Se del caso, indicare eventuali segni distintivi, ad esempio numero di lotto, numero della polizza di carico. Può essere omissso.
Riquadro 18	Firma e timbro dell'autorità di rilascio	Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e timbrato con il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio. Indicare anche luogo e data.

REGOLAMENTO (CE) N. 1025/2008 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2008****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio di Chioggia (IGP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dall'Italia per la registrazione della denominazione «Radicchio di Chioggia» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 41 del 15.2.2008, pag. 26.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Radicchio di Chioggia (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2008 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 1003/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1003/2008 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1003/2008.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1003/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1003/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 275 del 16.10.2008, pag. 34.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 18 ottobre 2008

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00 ⁽²⁾
	di media qualità	0,00 ⁽²⁾
	di bassa qualità	0,00 ⁽²⁾
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00 ⁽²⁾
1002 00 00	SEGALA	24,16 ⁽²⁾
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	8,68
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽³⁾	8,68 ⁽²⁾
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,16 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l'applicazione di questo dazio è sospesa.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.10.2008-16.10.2008

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	195,25	112,11	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	281,83	271,83	251,83	115,36
Premio sul Golfo	—	16,98	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	4,76	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 18,80 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 17,51 EUR/t

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2008

che stabilisce l'avvio di un'inchiesta, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, sull'effettiva applicazione di determinate convenzioni sui diritti dell'uomo in Sri Lanka

(2008/803/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(2) La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo sono indicate come convenzioni essenziali sui diritti umani rispettivamente ai punti 1, 5 e 6 dell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 980/2005.

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate,

(3) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 stabilisce la revoca temporanea del regime speciale di incentivazione di cui al capitolo II, sezione 2, di detto regolamento, se la legislazione nazionale che ingloba le convenzioni di cui all'allegato III di detto regolamento, ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, non è effettivamente applicata.

considerando quanto segue:

(1) Le relazioni, le dichiarazioni e le informazioni delle Nazioni Unite (ONU) di cui dispone la Commissione, comprendenti la relazione del 27 marzo 2006 del relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, la dichiarazione del 13 novembre 2006 del consulente speciale del rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati e la dichiarazione del 29 ottobre 2007 del relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché altre relazioni e informazioni pubblicamente disponibili di altre fonti pertinenti, tra cui organizzazioni non governative, indicano che non è effettivamente applicata la legislazione nazionale della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, che ingloba le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione internazionale sui diritti civili e

(4) La Commissione ha esaminato le informazioni ricevute e ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta volta a determinare se la legislazione dello Sri Lanka relativa al riconoscimento e alla protezione dei diritti fondamentali dell'uomo sia effettivamente applicata. Tale inchiesta consentirebbe inoltre di determinare se sia giustificata una revoca temporanea del regime speciale d'incentivazione.

(5) Il comitato delle preferenze generalizzate è stato consultato il 23 settembre 2008,

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione avvia un'inchiesta al fine di stabilire se è effettivamente applicata la legislazione nazionale della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, che ingloba la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2008.

Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Montenegro e alla Serbia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2008) 6024]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/804/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/426/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nella Comunità. Essa prevede che le importazioni di equidi nella Comunità siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi risultati indenni da morva per un periodo di almeno sei mesi.
- (2) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina ⁽³⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione in parola.
- (3) L'encefalomielite equina venezuelana e la morva sono presenti in talune parti del territorio brasiliano; per tale

motivo le importazioni di equidi e, di conseguenza, di sperma, ovuli ed embrioni sono autorizzate soltanto in provenienza dalle parti del territorio di tale paese indenni da tali malattie e figuranti come «BR-1» nella colonna 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. L'elenco comprende lo Stato di São Paulo.

- (4) Nel settembre 2008 il Brasile ha notificato all'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma di un caso di morva presso un cavallo nella periferia dello Stato di São Paulo. Non essendo più indenne da morva, è opportuno eliminare tale Stato dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (5) Peraltro, tenuto conto delle informazioni e delle garanzie fornite dal Brasile, è possibile autorizzare per un periodo limitato, in provenienza da una parte del territorio dello Stato di São Paulo, la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea conformemente alle prescrizioni della decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea ⁽⁴⁾.
- (6) Inoltre, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE occorre tener conto della separazione dei territori doganali del Montenegro e della Serbia e del fatto che tali paesi terzi vanno indicati separatamente; di conseguenza, le importazioni di equidi vivi, di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina vanno autorizzate, sia in provenienza dal Montenegro che dalla Serbia, alle stesse condizioni supplementari di quelle attualmente specificate per «Serbia e Montenegro» nell'allegato in questione.
- (7) L'allegato I della decisione 2004/211/CE va pertanto modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽³⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

- (1) la voce riguardante il Brasile è sostituita dal testo seguente:

«BR	Brasile	BR-0	Tutto il paese		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		BR-1	Gli stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		BR-2	Sociedade Hípica Paulista, l'aeroporto Viracopos e l'autostrada tra tali località nello Stato di São Paulo	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Valido fino al 15.11.2008»

- (2) la voce seguente riguardante il Montenegro è inserita tra la voce relativa al Marocco e quella relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

«ME	Montenegro	ME-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-----	------------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- (3) la voce seguente riguardante la Serbia è inserita tra la voce relativa al Qatar e quella relativa alla Russia:

«RS	Serbia	RS-0	Tutto il paese	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-----	--------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- (4) la voce relativa alla Serbia e al Montenegro è soppressa.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 360 del 19 dicembre 2006)

A pagina 96, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, la parola «tranne» è eliminata.

Nell'allegato III, la parola «spedizioniere» è ovunque sostituita da «speditore».

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.